



Roma, 26 ottobre 2026 – prot. 229

Al Ministro per la Pubblica Amministrazione

Sen. Paolo Zangrillo

gabinettoministropa@pec.governo.it

Al Presidente dell'ARAN

Cons. Antonio Naddeo

protocollo@pec.aranagenzia.it

Al Presidente dell'ANAC

protocollo@pec.anticorruzione.it

Oggetto: Incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Stato di attuazione nel Comparto Funzioni Centrali e richiesta di un intervento di indirizzo e di ricognizione. Seguito nota prot. 179 dell'8 settembre 2026. **Sollecito.**

Questa Organizzazione Sindacale torna a chiedere alla S.V. un intervento urgente e non più differibile sull'attuazione dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 nel Comparto Funzioni Centrali, poiché la nota prot. 179 dell'8 settembre 2026, che ad ogni buon fine si allega, è rimasta ad oggi priva di riscontro, mentre l'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche continua a registrare, presso numerose amministrazioni, disomogeneità e ritardi che non trovano più alcuna giustificazione nel quadro normativo e contabile, ormai definito in ogni sua parte.

L'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 destina alle funzioni tecniche risorse in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture posto a base delle procedure di affidamento; il CCNL Funzioni Centrali del 27 gennaio 2025, all'art. 7, comma 6, lett. ag), ha collocato i criteri per l'attribuzione degli incentivi tra le materie di contrattazione integrativa nazionale o di sede unica, previsione confermata dal CCNL 2025-2027 nel medesimo articolo; la circolare MEF-RGS 15 maggio 2026, n. 10, nella Nota tecnica n. 1, paragrafo 4.3, ha chiarito che per il pagamento le somme, oltre che previste nel quadro economico, devono essere state oggetto di impegno formale in bilancio, e che lo stesso vale per le procedure disciplinate dall'art. 45; il Consiglio di Stato, Sezione Prima, con il parere n. 1208 del 10 luglio 2026, ha infine affermato che la certificazione ai sensi dell'art. 40-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 è unica e si riferisce all'accordo nazionale, non ai singoli affidamenti.

Che il percorso sia praticabile lo dimostrano le amministrazioni del Comparto che hanno già adottato l'atto generale o sottoscritto in via definitiva l'accordo sui criteri, mentre il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha dovuto chiedere al Consiglio di Stato ciò che un indirizzo uniforme avrebbe potuto assicurare a tutte. A oltre tre mesi dal parere non risulta, tuttavia, che una simile indicazione sia stata data, né lo stato di attuazione nei singoli enti è conoscibile dall'esterno, poiché gli accordi integrativi e gli atti generali non sono sempre pubblicati

in forma reperibile; è anche per questo che la ricognizione può essere compiuta soltanto in sede istituzionale. Nel frattempo il personale che quotidianamente assume piene responsabilità gestionali come responsabile unico del progetto, direttore dell'esecuzione, verificatore o collaudatore percepisce o non percepisce quanto la legge gli riconosce a seconda dell'ente nel quale presta servizio, in una palese disparità di trattamento che, se non corretta in via generale, è destinata ad alimentare un contenzioso individuale che le amministrazioni non hanno alcun interesse a subire.

Occorre inoltre considerare che l'art. 20, comma 26, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ha autorizzato per l'anno finanziario 2026 la riassegnazione ai pertinenti capitoli delle somme destinate agli incentivi e versate all'entrata, "ferma restando l'adozione del regolamento che ciascuna amministrazione deve adottare per la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche", con ciò riconoscendo che risorse destinate al personale sono state versate in entrata senza raggiungerlo; per gli enti ancora privi dell'atto di riparto, con l'approssimarsi della chiusura dell'esercizio, quell'autorizzazione rischia pertanto di restare senza effetto.

Per queste ragioni si rinnova alla S.V. la richiesta:

1. di invitare formalmente le amministrazioni che risultino ancora prive dell'accordo integrativo o dell'atto generale ad avviare le sessioni negoziali entro un termine definito, mettendo a loro disposizione, come schemi di riferimento, gli atti e gli accordi già registrati o sottoscritti in via definitiva negli enti che vi hanno provveduto;
2. di disporre, per il tramite del Dipartimento della Funzione Pubblica e avvalendosi dell'ARAN, una ricognizione nel Comparto Funzioni Centrali che accerti, per ciascuna amministrazione ed ente, le attività amministrative e gestionali poste in essere per il riconoscimento degli incentivi al personale, la sottoscrizione e la certificazione dell'accordo integrativo nazionale sui criteri di ripartizione, l'eventuale adozione dell'atto generale di riparto e l'ammontare delle somme accantonate, impegnate, versate in entrata e riassegnate ai sensi dell'art. 20, comma 26, della legge n. 199/2025.

All'ARAN si chiede, facendo seguito alla nota prot. 224 del 21 ottobre 2026, di inserire la materia nella prima convocazione dell'Osservatorio paritetico di comparto previsto dall'art. 12 del CCNL 2025-2027, trattandosi di una questione contrattuale di rilevanza generale per la quale il rischio di contenzioso generalizzato, che l'Osservatorio è chiamato a prevenire, è già concreto.

All'ANAC si chiede di valutare un seguito al Comunicato del Presidente del 7 maggio 2025, che richiami le stazioni appaltanti all'esatta applicazione dell'art. 45.

Certi che la S.V. vorrà cogliere l'urgenza della presente, si rimane in attesa di cortese e sollecito riscontro, con riserva di ogni ulteriore iniziativa a tutela del personale interessato.

Allegato: nota prot. 179 dell'8 settembre 2026.